Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 aprile 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 25 febbraio 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1964 registro n. 30 Difesa-Esercito, foglio n. 330

DELLA PENNA Giuseppe, nato a Pretoro (Chieti) il 1° marzo 1921, alpino, 9° Reggimento alpini. La croce al valor militare, conferita « *alla memoria* » del predetto militare con decreto 3 maggio 1948, è commutata in medaglia d'argento al valor militare « *alla memoria* ». — Attendente porta-ordini, durante un aspro contrattacco, visto che un carro armato avversario stava per travolgere il proprio ufficiale gravemente ferito, si lanciava avanti e, a colpi di bombe a mano, riusciva ad arrestare ed incendiare il carro. Nella eroica azione, veniva colpito gravemente e, poco dopo decedeva, seguendo nel sacrificio il proprio superiore. — Fronte Russo - Quota 204 di Ivanowka, 22 dicembre 1942.

(3396)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2395.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Lancisiana, con sede in Roma.

N. 2395. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Lancisiana, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. 202.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Maniago (Udine).

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Maniago (Udine) con atto 5 gennaio 1962, n. 17129 di rep., rogato dal notaio dott. Simon Pietro Cargnelli, di un appezzamento di terreno di ettari 14.90.60 sito nel territorio del Comune medesimo, da adibire a sede di caserma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 203.

Erezione in ente morale della Fondazione « Domus Nostra - Istituto educativo per fanciulle », con sede in Grottaferrata (Roma).

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Domus Nostra - Istituto educativo per fanciulle », con sede in Grottaferrata (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 febbraio 1964, n. 204.

Approvazione della nuova formulazione dell'art. 13 dello statuto della Fondazione Caffaro, con sede in Milano.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, all'art. 13 del nuovo statuto organico della Fondazione Caffaro, con sede in Milano, viene aggiunto il seguente comma: « La sovvenzione di cui sopra potrà essere elevata al 75% senza obbligo di rimborso nel solo acquisto di un alloggio per esclusivo uso proprio ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 febbraio 1964, n. 205.

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente del mare ad acquistare un immobile sito in Genova.

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'assistenza alla gente del mare viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 157.000.000 l'immobile denominato « Casa San Giorgio per emigranti », sito in Genova, via Milano n. 63, di proprietà della Fondazione di religione « Auxilium ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1964.

Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1898, n. 93, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Genova un Consorzio allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella predetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 21 marzo 1953, con il quale il contributo statale a favore di detto Consorzio venne elevato fino a L. 1.000.000 annue;

Vista la deliberazione n. 58, in data 2 luglio 1963, con la quale il Consiglio provinciale di Genova ha determinato di aumentare il contributo annuo della Provincia a favore del Consorzio di rimboschimento da L. 1.000.000 a L. 1.500.000 per il quinquennio 1962-1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Genova con regio decreto 27 febbraio 1898, n. 93, viene elevato — a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino all'esercizio 1966-67 compreso — a lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) annue, con l'impegno da parte della provincia di Genova di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo annuo, per i due esercizi 1962-63 e 1963-64, sarà prelevato sul cap. 94 dello Stato di previsione della spesa del Ministero agricoltura e foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1964

SEGNI

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1964
Reg. n. 15 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 27. — D'ALENA

(3578)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1964.

Rinnovo del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1585, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Bergamo un Consorzio allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terrini sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella predetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 20 aprile 1960, con il quale detto Consorzio venne rinnovato per gli esercizi 1959-60 e 1960-61, con il contributo statale di L. 3.000.000 annue;

Vista la deliberazione n. 119, in data 23 ottobre 1961, con la quale il Consiglio provinciale di Bergamo ha determinato di rinnovare l'adesione al Consorzio stesso per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, con il contributo annuo della Provincia di L. 3.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Bergamo con regio decreto 26 luglio 1929, n. 1585, è rinnovato per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63. Lo Stato conferisce al Consorzio il contributo annuo di L. 3.000.000 (tremilioni).

Detto contributo, per entrambi i suddetti esercizi finanziari, sarà prelevato sul cap. 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero agricoltura e foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1964

SEGNI

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1964
Reg. n. 15 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 28. — D'ALENA

(3579)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1964.

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dell'Azienda monopolio banane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1963, che scioglie gli organi di amministrazione della Azienda monopolio banane e nomina commissario straordinario della Azienda stessa il dottore Pompilio Pasquale con poteri sostitutivi dei predetti organi di amministrazione fino al 30 novembre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1963, che proroga fino al 31 marzo 1964 l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda monopolio banane conferito al dott. Pompilio Pasquale col decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1963;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria ed i poteri del commissario straordinario dott. Pompilio Pasquale in attesa che sia provveduto in ordine alle funzioni ed ai servizi dell'Azienda monopolio banane;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'incarico di commissario straordinario dell'Azienda monopolio banane conferito al dott. Pompilio Pasquale col decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1963, prorogato col decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1963, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge che dispone la soppressione dell'Azienda monopolio banane e comunque fino a non oltre il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1964

SEGNI

TREMELLONI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 278. — BAIOCCHI

(3581)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Approvazione del regolamento comunale di Garda (Verona) per la disciplina della navigazione dei natanti a motore sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Garda (Verona) adottato dal Consiglio comunale di Garda con deliberazione n. 44/A del 5 luglio 1962;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato del comune di Garda, adottato dal Consiglio comunale di Garda con deliberazione numero 44/A del 5 luglio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI GARDA (VERONA)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera dell'intero territorio del comune di Garda entro m. 200 dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non deve superare il limite di 10 kmh.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, natanti della polizia, della guardia di finanza, del-

l'Ispettorato di porto, quelli adibiti a servizio pubblico di linea, e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità di zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua con notevole frequenza di bagnanti o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuoribordo o utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad approvazione superiore intervenuta.

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(3426)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1964.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Forlì a destinare a sede principale del Magazzino generale da esso esercitato un fabbricato sito in Forlì, via Matteotti n. 31.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1940, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Forlì fu autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 7 febbraio 1963, con la quale il Consorzio ha chiesto, per esigenze della propria organizzazione aziendale, di essere autorizzato a destinare a sede principale del suddetto Magazzino generale un fabbricato ad un piano costituito da due locali, sito in Forlì, via Matteotti n. 31, in luogo del silos granario ubicato anch'esso in via Matteotti n. 31, sinora gestito;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta, espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì con la deliberazione n. 316 del 4 giugno 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Forlì è autorizzato ad istituire ed esercitare nel fabbricato ad un piano costituito da due locali, sito in Forlì, via Matteotti n. 31, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione d'idoneità allegate alla istanza di cui alle premesse, la sede principale del Magazzino generale da esso gestito.

In detti locali possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1964

(3491) *p. Il Ministro*: DE' COCCI

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1964.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1963 (registro n. 31 Finanze, foglio n. 215);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 gennaio 1964;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 20 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 17 ottobre 1963:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 marzo 1964)	16 marzo 1964	15 settembre 1964
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'11 marzo 1964)	12 marzo 1964	11 settembre 1964
3. Borato di calcio greggio, borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazioe di borace comune e di acido borico (con validità fino al 21 marzo 1964)	22 marzo 1964	21 settembre 1964
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1964)	18 marzo 1964	17 settembre 1964
5. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da Kg. 100, 50 e 25 (peso netto per ciascun fusto) (con validità fino al 16 marzo 1964)	17 marzo 1964	16 settembre 1964
6. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 marzo 1964)	28 marzo 1964	27 settembre 1964
7. Ferro ed acciaio laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse; e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso fra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette. (con validità fino al 26 marzo 1964)	27 marzo 1964	26 settembre 1964
8. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 marzo 1964)	22 marzo 1964	21 settembre 1964
9. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 marzo 1964)	22 marzo 1964	21 settembre 1964
10. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 marzo 1964)	25 marzo 1964	24 settembre 1964
11. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 marzo 1964)	15 marzo 1964	14 settembre 1964
12. Pelli da pellicceria, conciate e/o tinte, e comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria per essere ulteriormente rifinite, per conto di committenti esteri (con validità fino al 12 marzo 1964)	13 marzo 1964	12 settembre 1964
13. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 marzo 1964)	22 marzo 1964	21 settembre 1964
14. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1964)	28 marzo 1964	27 settembre 1964

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1964
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 53. — BAJOCCHI

(3430)

DECRETO PREFETTIZIO 24 marzo 1964.
Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il precedente decreto del 29 agosto 1961, numero 19779, con il quale si è proceduto alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° settembre 1961-31 agosto 1964;

Vista la lettera del 5 marzo 1964, n. 175, con cui l'Ordine dei medici della Provincia comunica, anche al fine della designazione del proprio rappresentante in seno al Consiglio di sanità, che il prof. dott. Corrado Confalonieri è stato nominato presidente dell'Ordine stesso, in sostituzione del defunto dott. Luigi Gilardi, già componente di detto Consesso in rappresentanza dell'Ordine;

Sentito il medico provinciale al riguardo;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. dott. Corrado Confalonieri è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio, in rappresentanza dell'Ordine dei medici della Provincia, in sostituzione del dott. Luigi Gilardi.

Il medico provinciale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Sondrio, addì 24 marzo 1964

Il prefetto: ARIANO

(3494)

DECRETO PREFETTIZIO 12 aprile 1964.
Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio n. 27570, Div. III, datato 19 gennaio 1962, concernente la ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1962-1964, modificato con successivi decreti n. 9997, Div. 3ª, del 9 maggio 1962, n. 10330. div. 3ª del 16 maggio 1962, n. 26745, Div. 3ª del 10 dicembre 1962, n. 2364, Div. 3ª del 29 gennaio 1964;

Vista la lettera 3 aprile 1964, con la quale l'Ordine dei veterinari designa, in sostituzione del dott. Renzo Santucci, il dott. Agostino Bertellotti presidente dell'Ordine stesso;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Agostino Bertellotti è chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia, quale rappresentante dell'Ordine dei veterinari, in sostituzione del dott. Renzo Santucci.

Pistoia, addì 12 aprile 1964

Il prefetto: GIULIANI

(3495)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 aprile 1964:

Ferro Vincenzo, notaio residente nel comune di Fontanetto Po, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Novara;

De Tullio Giovanni, notaio residente nel comune di Delia, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Cisternino, distretto notarile di Lecce;

Massari Zeno, notaio residente nel comune di Tolentino, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano;

Milani Domenico, notaio residente nel comune di Ghemme, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano.

(3582)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Basso Pavese, con sede in Chignolo Po (Pavia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13380/11387, in data 9 aprile 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Basso Pavese, con sede in Chignolo Po (Pavia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 8 settembre 1963.

(3511)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Torrente Uso, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13505/11386, in data 11 aprile 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Torrente Uso, con sede in Sant'Arcangelo di Romana, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 13 luglio 1963.

(3513)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Spettroscopia molecolare » e della seconda cattedra di « Geometria » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze, sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) Spettroscopia molecolare;
2) Geometria (seconda cattedra).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3585)

Vacanza delle cattedre di « Storia economica », « Economia e politica agraria », « Diritto del lavoro » e « Istituzioni di diritto pubblico » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova, istituita mediante convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 419, sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) Storia economica;
2) Economia e Politica agraria;
3) Diritto del lavoro;
4) Istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al presidente del Comitato tecnico della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3584)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Gino Ciabattoni, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 26 novembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dall'Università di Bologna il 5 giugno 1946.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(3477)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1964, n. 25560, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1964, registro n. 348, foglio n. 208, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 20 marzo 1963 dal geometra del Genio civile Arneri Ferdinando avverso il decreto ministeriale 11 gennaio 1963, n. 746, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dall'11 marzo 1963.

(3481)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1964, il comune di Palma di Montechiaro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3562)

Autorizzazione al comune di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1964, il comune di San Pietro Clarenza (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3563)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Sant'Agata li Battiati (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3565)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Petralia Sottana (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.953.599, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3564)

Autorizzazione al comune di San Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1964, il comune di San Gregorio di Catania (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3567)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1964, il comune di Buseto Palizzolo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3568)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3569)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3570)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Camporotondo Etneo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3571)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.865.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3574)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1964, il comune di Raddusa (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3566)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1964, il comune di Alghero (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3572)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1964, il comune di Oristano (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3573)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1964, il comune di Salara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3576)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1964, il comune di Monte San Martino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.348.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3577)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 21 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,99	624,95	624,96	624,95	624,94	625 —	624,95	625 —	625 —	625 —
$ Can	578,17	578,15	578 —	578,05	577,75	578,20	578 —	578,22	578,25	578,25
Fr. Sv.	144,77	144,71	144,75	144,72	144,70	144,77	144,715	144,75	144,76	144,74
Kr. D.	90,60	90,58	90,61	90,58	90,60	90,59	90,5725	90,60	90,59	90,60
Kr. N.	87,42	87,42	87,42	87,435	87,40	87,43	87,43	87,45	87,43	87,43
Kr. Sv.	121,60	121,62	121,645	121,63	121,50	121,63	121,6325	121,60	121,63	121,63
Fol.	173,24	173,20	173,16	173,135	173,10	173,23	173,14	173,25	173,23	123,20
Fr. B.	12,55	12,555	12,5525	12,554	12,55	12,55	12,555	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,55	127,55	127,52	127,54	127,50	127,55	127,5425	127,52	127,55	127,55
Lst	1749,15	1749,10	1749,25	1749,10	1749 —	1749,17	1749,10	1749,15	1749,20	1749,10
Dm. occ.	157,23	157,21	157,22	157,22	157,20	157,22	157,2175	157,25	157,22	157,23
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,195	24,1925	24,15	24,19	24,19	24,20	24,19	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,815

Media dei titoli del 21 aprile 1964

Rendita 5 % 1935	108,70
Redimibile 3,50 % 1934	94,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	89,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	98,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	98,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,65

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1964

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,025
1 Franco svizzero	144,717
1 Corona danese	90,576
1 Corona norvegese	87,432
1 Corona svedese	121,631
1 Fiorino olandese	173,137
1 Franco belga	12,554
1 Franco francese	127,541
1 Lira sterlina	1749,10
1 Marco germanico	157,219
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,81

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con il decreto presidenziale 14 marzo 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel primo supplemento al n. 2 aprile giugno 1964 del Bollettino ufficiale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto presidenziale 30 gennaio 1964 relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso pubblico per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con il decreto presidenziale 14 marzo 1963.

(3607)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno del 21° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente lo ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dello Esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e l'Aeronautica;

Vista la legge 9 marzo 1961, n. 202, concernente varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, concernente l'ordinamento delle Scuole militari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alla Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai coniugati dei caduti per servizio dei benifici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sule documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1963 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame o per titoli ed esami per l'ammissione di allievi al primo anno del 21° corso dell'Accademia militare di Modena:

a) concorso riservato agli allievi della Scuola militare ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, per 245 posti [dei quali 12 per il servizio automobilistico, 11 per il servizio di commissariato (ruolo commissari) e 11 per il servizio di amministrazione];

b) concorso riservato ai sottufficiali per 140 posti [dei quali 6 per il servizio automobilistico, 5 per il servizio di commissariato (ruolo commissari) e 5 per il servizio di amministrazione].

Poichè i sottufficiali dei carabinieri che aspirano alla nomina a sottotenente dell'Arma propria, devono frequentare il biennio di Accademia insieme a tutti gli altri allievi, il numero dei posti messi a concorso con la lettera *b*), comprende già l'aliquota di 25 posti che, al termine del biennio stesso dovrà essere devoluta all'Arma dei carabinieri, in base ai criteri di cui agli articoli dal 24 al 29.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti, ad eccezione dell'aliquota riservata ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai candidati di cui alla lettera *a*) e viceversa.

Art. 3.

I corsi hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato (ruolo commissari) che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 26 ottobre 1964 presso l'Accademia militare di Modena.

Fino al 19 dicembre 1964 le ammissioni all'Accademia dei vincitori del concorso s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi della Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Il corso biennale, fatta eccezione per gli ammessi ai corsi per il servizio automobilistico e di amministrazione, sarà unico per tutti gli allievi.

Al termine del corso gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Esercito ed assegnati all'Arma dei carabinieri (limitatamente ai provenienti da detta Arma quali sottufficiali), alla fanteria, alla cavalleria, all'artiglieria o al genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata.

Gli allievi dei corsi automobilistico, di amministrazione e di commissariato, semprechè idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel servizio da essi frequentato.

Gli studi del biennio di Accademia (corsi delle varie Armi e del servizio automobilistico) e del 1° anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE

Disposizioni riflettenti gli allievi della Scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, gli allievi della Scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità alla vita militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esami del 1964 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei nell'esame orale di matematica;

f) siano celibi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere indirizzate al Comando dell'Accademia militare di Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro e non oltre il 20 maggio 1964.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lett. b), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una Commissione e che si recherà presso la Scuola militare, costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale medico superiore.

I giudizi della Commissione sono definitivi.

In conseguenza gli allievi dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 7.

Gl allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento e definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lett. e), sarà sostenuto, presso la Scuola militare, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato n. 3.

Gli allievi che avranno riportato una votazione inferiore ai 18/30 saranno eliminati dal concorso.

Disposizioni riflettenti i licenziati degli Istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica preliminare, abbiano fra l'altro: statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m. 1,62 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età: m. 1,63 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età: m. 1,64 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) *miopia e ipermetropia*: quattro diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle varie Armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

2) *astigmatismo regolare* (miopico e ipermetropico): quattro diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle varie Armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

3) *astigmatismo* misto: quattro diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle varie Armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie militari (per l'Esercito, per la Marina o per l'Aeronautica);

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1964, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1964. Per i candidati al corso dei commissari il limite massimo di età è di 26 anni, da non superarsi alla data di pubblicazione del presente bando;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1964 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) all'atto della presentazione della domanda di concorso devono essere già in possesso di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche marittime;
in scienze coloniali;
in chimica industriale;
in ingegneria industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzioe, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

Le richieste di ammissione al concorso devono essere rivolte al Comando dell'Accademia militare di Modena mediante domanda in carta semplice.

Detta domanda « provvisoria » firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere presentata o fatta pervenire entro il 15 giugno 1964:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico,

c) corso prescelto [varie armi (senza specificare alcuna Arma), automobilistico, commissari, amministrazione];

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando dell'Accademia militare di Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 12.

Entro il termine improrogabile del 5 agosto 1964, i candidati dovranno far pervenire, direttamente al Comando dell'Accademia militare, la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, conforme allo allegato n. 2 per i giovani minorenni o all'allegato n. 2-*bis* per i giovani maggiorenni e per i minorenni già alle armi o arruolati di leva.

Art. 13.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati o trasmessi entro il 24 ottobre 1964:

a) titolo di studio originale o copia autentica su carta da bollo da L. 200.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o la copia autentica di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1964.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzati dal provveditore agli studi:

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal Comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da lire 200) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 200), rilasciata dal Comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 200) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Questo atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata da L. 200) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra, presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (carta bollata da L. 200), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 70, n. 3, lettera *b*) della legge 10 aprile 1954, n. 113. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado qualora il concorrente non conseguisse la nomina ad ufficiale in s.p.e.;

l) fotografia recente (in formato visita 4×6) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome e cognome;

m) per i candidati al corso di commissionario (ruolo commissari), tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conformemente a quanto è specificato nel successivo art. 23.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà decretato in ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 14.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro può negare la partecipazione al concorso dei candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Accademia.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, da due Commissioni mediche che espleteranno le loro funzioni, rispettivamente, presso l'Ospedale militare di Verona, per i candidati il cui distretto (o Corpo di appartenenza, se alle armi) sia compreso nelle circoscrizioni del I e V Comando militare territoriale, e presso l'Ospedale militare di Roma, per i candidati del VII, VIII, X, e XI Comando militare territoriale.

Le due Commissioni saranno costituite da un presidente — nella persona del direttore di sanità, rispettivamente, di Verona e di Roma — e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale medico superiore in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica sarà passata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazione, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senza altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una Commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale medico superiore.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 18.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 19, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della Scuola militare.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 19.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) *per gli aspiranti di vari corsi* (escluso quello di commissariato - ruolo commissari):

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica;

b) *per gli aspiranti al corso di commissariato* (ruolo commissari):

un esame scritto su di una delle seguenti discipline: diritto pubblico, diritto privato, economia politica, scienza delle finanze, geografia economica;

un esame orale sulle stesse discipline elencate per lo esame scritto.

Art. 20.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 21.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 10 settembre 1964, alle ore 8,30 presso le sedi dei Comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 18 e gli esami orali avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 1° ottobre 1964.

I programmi degli esami orali sono riportati nell'allegato n. 3 al presente bando.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 22.

All'atto dell'ammissione i giovani dovranno contrarre la ferma volontaria di due anni a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, sia nel caso siano stati già arruolati dai Consigli di leva, sia in caso contrario e semprechè non provengano dalla Scuola militare della Nunziatella, con ferma contratta in base all'art. 107 del citato testo unico.

Graduatorie di ammissione

Art. 23.

Gli allievi della Scuola militare in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione, dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per le varie Armi, il servizio automobilistico e di amministrazione*:

1) *allievi della Scuola militare* (con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso) in base al voto riportato nell'esame orale di matematica.

A parità di merito avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età:

2) *candidati licenziati dagli Istituti civili d'istruzione*, in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso.

A parità di media avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Per coprire i posti che rimanessero eventualmente disponibili, i candidati idonei e non vincitori possono transitare a domanda dal corso delle varie Armi a quello del servizio automobilistico o di amministrazione o viceversa, semprechè in possesso dei requisiti prescritti. Essi però dovranno essere collocati in calce alla graduatoria in cui verranno transitati anche se in possesso di una votazione superiore allo ultimo degli idonei;

b) *per il servizio di commissariato* (*ruolo commissari*): in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso, maggiorata dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per laureati in giurisprudenza. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa Commissione esaminatrice — ogni componente della Commissione disporrà di 30 punti: la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite nel cennato art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI

Art. 24.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera b), si osserveranno, per quanto ha tratto all'ammissibilità al concorso, alle visite mediche, all'accertamento psicologico, agli esami di concorso, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera b) ed all'art. 22 stabilite per i concorrenti licenziati dagli Istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 25.

Il concorso è riservato ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del servizio automobilistico e della sussistenza che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1964 uno dei titoli di studio di cui alla lettera g) dell'art. 9 in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 16 agosto 1964;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 27° per i sottufficiali dei carabinieri) alla data del presente bando, se aspiranti alle varie Armi, al servizio automobilistico o all'amministrazione, il 27° anno di età, alla stessa data, se aspiranti al commissariato (ruolo commissari);

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,64 (m. 1,62 per i candidati ai corsi dei servizi);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 26.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per le varie Armi.

I sottufficiali dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma propria devono partecipare al concorso per le varie Armi.

I sottufficiali del servizio automobilistico possono partecipare al concorso per detto servizio.

Per il servizio di commissariato (ruolo commissari) e di amministrazione possono concorrere i sottufficiali di tutte le Armi (compresa quella dei carabinieri) e servizi.

Art. 27.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 28.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare una domanda «provvisoria» (in carta semplice) entro il 15 giugno 1964 e la domanda definitiva, su carta bollata da L. 200, al proprio comandante di Corpo, entro il 16 agosto 1964.

Nelle domande, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda definitiva o trasmettere entro il 24 ottobre 1964:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera a) del precedente art. 13;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 200);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera l) del predetto art. 13;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari), ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 29.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi all'Accademia fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 30.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualità di allievi dei corsi, essi sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia gli allievi provenienti dai sottufficiali conservano gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

DISPOSIZIONI COMUNI AD AMBEDUE I CONCORSI

Art. 31.

Il Comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito nella loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate dei verbali delle Commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 23, lettera *b*), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla Commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLIEVI

Art. 32.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 33.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata a cura del Comando dell'Accademia, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa verranno versate in Tesoreria.

Art. 34.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al Comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto della ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1964
Registro n. 34 Difesa-Esercito, foglio n. 269.

ALLEGATO N. 1
(Art. 11 del bando di concorso)

(Modello della domanda provvisoria di ammissione ai concorsi in carta semplice protocollo, possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . di (o fu) (2) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . Provincia di . . . . via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1964-65 per l'ammissione in qualità di allievo del corso (3) . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

. . . . . . lì 1964

Il concorrente

. . . .
(Firma leggibile)

Se il candidato è minorenne

. . . .
(Firma leggibile del genitore)

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Nome del padre.

(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto, « varie armi » senza cioè specificare quale Arma.

ALLEGATO N. 2
(Art. 12 del bando di concorso)

(Modello della domanda definitiva di partecipazione ai concorsi in carta bollata da L. 200 da compilare per i giovani minorenni non arruolati di leva).

(in carta bollata da L. 200)
(da compilare per i giovani minorenni non arruolati di leva)

Al Comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . Provincia di . . . . via . . . . n. . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1964-65 per l'ammissione in qualità di allievo al corso di (3) . . . .

Il giovane ha conseguito (o presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

Unisce i seguenti documenti (4);

. . . .
. . . .

Il sottoscritto presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . . . lì 1964

(Firma leggibile
del padre o di chi ne esercita la patria potesta)

. . . .

AVVERTENZA

Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore, allegare l'atto costitutivo di tutela.

(1) Cognome e nome del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.

(2) Nome e cognome del giovane.

(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale Arma.

(4) *Ovvero*: Si riserva di trasmettere entro il 24 ottobre p. v. la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 2-*bis*
(Art. 12 del bando di concorso)

(Modello della domanda definitiva di partecipazione ai concorsi in carta bollata da L. 200 da compilare dai giovani maggiorenni o dai minorenni se già arruolati)

Al Comando dell'Accademia militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . nato a . . . . il . . . domiciliato a . . . . Provincia di . . . via . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per lo anno accademico 1964-65 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (2)

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di .

Unisce i seguenti documenti (3):

. . . . .
.

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . li 1964

Il concorrente
. . . .
(Firma leggibile)

---

(1) Cognome e nome del concorrente.
(2) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale Arma.
(3) *Ovvero*: Si riserva di trasmettere entro il 24 ottobre p. v. la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 3
(Art. 21)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DELLE VARIE ARMI E DEI SERVIZI: AUTOMOBILISTICO E DI AMMINISTRAZIONE

Cultura generale
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1a alla 6a, la seconda fra la 7a e la 9a), una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1a tesi: Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e polinomi.

2a tesi: Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.

3a tesi: Frazioni algebriche.

4a tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita - Disequazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi di equazioni di 1° grado.

5a tesi: Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Disequazioni di 2° grado.

6a tesi: Teoremi sui radicali - Equazioni con radicali - Disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7a tesi: Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche - Progressioni aritmetiche.

8a tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico - Equazioni esponenziali - Progressioni geometriche.

9a tesi: Equazioni logaritmiche - Sistemi e problemi di 2° grado.

Geometria:

1a tesi: Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) - Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2a tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo - diedri e triedi - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenze dei solidi). Semplici problemi di geometria nello spazio.

3a tesi: Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4a tesi: semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1a tesi: Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2a tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

3a tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4a tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5a tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI COMMISSARIATO (RUOLO UFFICIALI COMMISSARI)

I GRUPPO
Diritto pubblico

A) *Diritto costituzionale*:

1a tesi: *Il diritto costituzionale in generale*: cenni storici - le fonti - concetto ed aspetti fondamentali dello Stato; la sfera di azione dello Stato; le unioni dello Stato con altri enti; il Governo dello Stato

2a tesi: Cittadini e sudditi dello Stato; formazione, modificazioni costituzionali ed estinzione dello Stato, cenni sui vari organi costituzionali: Il Presidente della Repubblica - Il Senato - La Camera dei Deputati - Il Gabinetto.

3a tesi: *Cenni sulle leggi*: principi generali - le leggi formali - le leggi delegate - decreti legge ed altre ordinanze di necessità - I regolamenti dello Stato e degli enti ausiliari - Il diritto non scritto - principi generali della funzione esecutiva e le varie manifestazioni della potestà esecutiva; principi generali sulla giurisdizione: principi generali sulle libertà civili.

B) *Diritto amministrativo*:

4a tesi: Concetto di amministrazione e di diritto amministrativo - le fonti del diritto amministrativo. — *I soggetti del diritto amministrativo* Concetto di ente pubblico - gli enti parastatali - conseguenze della pubblicità degli enti - gli or-

gani e gli uffici rapporti fra i vari organi gerarchia ed autarchia i funzionari o agenti pubblici esercizio privato di pubblica funzione.

5ª tesi Gli impiegati pubblici stato giuridico ed economico degli impiegati natura giuridica del rapporto d'impiego la rappresentanza del diritto pubblico organi dell'amministrazione centrale il Presidente della Repubblica il Presidente del Consiglio dei Ministri il Consiglio dei Ministri i Ministri i Ministeri.

6ª tesi Amministrazioni ed aziende autonome Collegi consultivi centrali il Consiglio di Stato la Corte dei conti l'Avvocatura dello Stato amministrazione locale la circoscrizione amministrativa la Regione la Provincia il Comune il Prefetto e la Prefettura altri uffici governativi locali di maggiore importanza le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza i Consorzi di enti pubblici.

7ª tesi *Atti e rapporti amministrativi*: Concetto di atto amministrativo caratteri dell'atto amministrativo forma degli atti amministrativi figure tipiche degli atti amministrativi vizi degli atti amministrativi e loro effetti.

8ª tesi Le potestà dell'Amministrazione le prestazioni dell'Amministrazione (pubblici servizi) rapporti obbligatori di diritto pubblico rapporti di diritto privato degli enti pubblici trasferimento e distinzione dei rapporti di diritto amministrativo.

9ª tesi *La giustizia amministrativa*: vicende storiche denuncia opposizione ricorso gerarchico ricorso straordinario azione giudiziaria distinzione fra diritti ed interessi giurisdizione amministrativa ordinaria loro natura giuridica e competenza ammissibilità del ricorso ricorso controricorso ricorso incidentale il giudizio la decisione e le sue impugnative giurisdizioni amministrative speciali l'arbitrato nel diritto amministrativo conflitti di competenza, di giurisdizione, di attribuzione.

II GRUPPO

Diritto privato

A) *Parte generale*

1ª tesi Concetto del diritto in generale diritto oggettivo distinzione; le fonti del diritto oggettivo: efficacia del diritto oggettivo nel tempo e nello spazio; interpretazione del diritto oggettivo; il diritto soggettivo distinzione.

2ª tesi: I soggetti dei diritti; le persone fisiche e la loro capacità cause che modificano la capacità cessazione della capacità; assenza; gli atti dello stato civile: le persone giuridiche, associazioni e comitati non riconosciuti.

3ª tesi Oggetti dei diritti le cose i beni; vita dei diritti soggettivi acquisto, modificazione e perdita dei diritti soggettivi, fatti giuridici; i negozi giuridici; elementi essenziali del negozio giuridico la volontà, la rappresentanza; la causa, elementi accidentali del negozio giuridico: la condizione il termine il modo; imperfezione inefficacia invalidità del negozio giuridico; prescrizione; usucapione ed istituti affini.

B) *Parte speciale*:

4ª tesi Nozioni fondamentali sul diritto delle persone: nozioni fondamentali sul diritto di famiglia; nozioni fondamentali sul diritto delle successioni, i diritti reali: nozioni generali caratteri distinzioni; la proprietà nozioni caratteri limitazioni modi di acquisto tutela della proprietà; i diritti reali di godimento, la superficie l'enfiteusi l'usufrutto l'uso l'abitazione le servitù; diritti di garanzia; il pegno l'ipoteca; la comunione.

5ª tesi il possesso: nozioni generali acquisto perdita e successione del possesso accessione forma del possesso tutela del possesso; diritti di obbligazione: nozioni generali; vincolo giuridico obbligazioni naturali; prestazioni; distinzioni delle obbligazioni.

6ª tesi i soggetti dell'obbligazione: obbligazione con pluralità di soggetti obbligazioni solidali; mutamenti soggettivi dell'obbligazione adempimento delle obbligazioni; inadempimento delle obbligazioni responsabilità contrattuali; tutela delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

7ª tesi: le obbligazioni da contratto elementi distinzioni formazioni, modificazioni e cessazioni dei contratti; i contratti speciali in particolare: fatti illeciti; altre fonti di obbligazione; pubblicità degli atti giuridici trascrizioni; prova dei diritti.

III GRUPPO

Scienza delle finanze e diritto finanziario

A) *Parte generale*

1ª tesi definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze; varie concezioni del fenomeno finanziario; i bisogni collettivi; i pubblici servizi: il patrimonio dello Stato: beni patrimoniali e beni demaniali.

2ª tesi: l'Amministrazione del patrimonio dello Stato; le entrate e le spese pubbliche; generalità sulle entrate e loro distinzioni; le entrate pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano, generalità sulle spese pubbliche, varie categorie di spese pubbliche, le spese pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano.

3ª tesi: la finanza tributaria: le entrate derivate in generale; le tasse. le imposte e loro distinzioni; i principi giuridici che regolano le imposte: i principi economici che regolano le imposte; l'oggetto delle imposte: l'accertamento e l'esazione delle imposte: il contenzioso tributario; i ruoli in particolare.

B) *Parte speciale*:

4ª tesi: le imposte dirette in particolare: le imposte indirette in particolare: le tasse in particolare: la finanza locale: conoscenza approfondita della legge e del regolamento sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Geografia economica

A) *Parte generale*:

5ª tesi: definizioni, concetto, finalità della geografia economica; gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (acqua, aria, terra); le forme fondamentali della produzione e del commercio; le vie di comunicazione e di scambio.

6ª tesi i principali vegetali utili all'uomo; cereali; piante zuccherine, alcooliche, nervine, oleifere, foraggere, industriali: produzione, consumo, scambio: i principali animali utili all'uomo e loro derivati: produzione, consumo, scambio; le principali materie prime minerali (con particolare riferimento ai combustibili solidi, liquidi e gassosi)

B) *Parte speciale*:

7ª tesi: generalità fisico-economiche dell'Italia; l'agricoltura, l'allevamento e la pesca in Italia; l'industria in Italia, con particolare riferimento a quella alimentare (molitura, panificazione, pastificazione, conserve, ecc.) a quella tessile, a quella dei cuoiami ed a quella delle materie plastiche.

8ª tesi: i principali scambi dell'Italia con l'estero: bilancia economica e bilancia commerciale; lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia (terrestri, marittimi, aerei) prospettive economiche dell'Italia.

Economia politica

9ª tesi: i concetti fondamentali dell'economia politica; i fattori della produzione. il lavoro nella evoluzione economica, il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

10ª tesi: le varie specie di imprese: gli elementi economici delle imprese; le industrie e le macchine; lo scambio di beni; la remunerazione dei servizi.

Roma, addì 18 marzo 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(3437)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.